



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

Specializzata in materia d'impresa

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Camillo Romandini	Presidente
Maria Delle Donne	Consigliere
Lilia Papoff	Consigliere relatore

Dato atto che l'udienza del 21.7.2026 è stata trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

viste le note autorizzate e le note di trattazione scritta in atti;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c.;

ritenuto che allo stato non emergano gravi motivi a sostegno dell'istanza di sospensione;

ritenuto, in particolare, che, da un esame sommario riservato al giudice del gravame in sede di giudizio sulla sospensiva, l'impugnazione non presenti profili di evidente fondatezza, tenuto conto:

- del dato testuale della clausola arbitrale che consente una lettura estensiva dell'ambito delle controversie devolute alla competenza dell'arbitro;

- del tenore delle scritture contabili, non contestate dai soci, che fanno riferimento a finanziamenti soci e alla restituzione di parte degli stessi;
- del comportamento della *Parte_1* di mancata contestazione di tali scritture;
- dell'assenza di palesi indici di sussistenza dei presupposti per l'applicazione della postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c.;

ritenuto, quanto al dedotto *periculum in mora*, che le risultanze di bilancio, in termini non solo di patrimonio netto, ma anche di riserve, di crediti esigibili a breve e di attivo circolante, non depongano per un pericolo immediato di pregiudizio alla continuità aziendale, considerato anche che gli impegni assunti dalla società appellante non risultano allo stato sfociati integralmente in crediti immediatamente esigibili;

visto l'art. 830, comma 4, c.p.c.;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale.

Roma, il 21.7.2026

Il Presidente

Camillo Romandini